



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
Divisione 3 – Indirizzi e programmi per l'edilizia abitativa

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 che destina alla “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale prevede che *“Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”*;

VISTO il comma 7-bis del citato articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

VISTO il DPCM 15 settembre 2021 emanato in attuazione del comma 2-novies del richiamato articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio

2021, n. 101, con il quale sono stati individuati gli indicatori di riparto, su base regionale, delle risorse assegnate pari a 2 mld di euro per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, stabiliti le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché effettuato il riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse disponibili dal 2021 al 2026;

CONSIDERATO che il sopracitato DPCM è stato registrato alla Corte dei conti in data 6 ottobre 2021, al n. 2524 e pubblicato sul sito istituzionale del MIMS, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19 ottobre 2021;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale stabilisce che le Amministrazioni emananti atti amministrativi, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 concernente disposizioni in materia di CUP;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del menzionato DPCM che fissa al 15 gennaio 2022 il termine per la presentazione da parte delle regioni e province autonome del Piano degli interventi contenente sia quelli ammessi a finanziamento che gli ulteriori;

TENUTO CONTO dei cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 e dalla scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

VISTO il comma 5 del richiamato articolo 3, il quale stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia, verificato il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, procede, con apposito decreto, entro il 31 marzo 2022, all'approvazione dei Piani degli interventi presentati dalle Regioni e Province autonome contenenti l'indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP;

VISTO, altresì, il comma 6 del menzionato articolo 3, il quale prevede che il Piano degli interventi comprenda, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, l'elenco di quelli immediatamente finanziati a valere sulle risorse assegnate;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, le Regioni e le Province autonome possono proporre, senza vincolo di finanziamento, un distinto elenco contenente interventi ulteriori rispetto all'importo assentito, al fine di agevolare l'utilizzo delle eventuali economie di gara a conclusione degli interventi nonché quello di eventuali risorse che si rendono disponibili allo scopo;

VISTO il decreto direttoriale in data 30 marzo 2022, n. 52, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2022, n. 905 con il quale, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 5, del DPCM 15 settembre 2021 e a seguito della prevista intesa con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri espressa con nota del 29 marzo 2022, prot. DCI-0000754, sono stati approvati i Piani degli interventi ammessi a finanziamento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome nonché allegati gli elenchi recanti gli ulteriori interventi ammissibili rispetto all'importo assentito senza alcun vincolo di finanziamento;

VISTE le note in data 2 aprile 2025, prot. 335094 (**All. 1**) e in data 28 aprile 2025, prot. 417268 (**All. 2**) con le quali la Regione Emilia-Romagna ha formulato la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi, resasi necessaria a seguito della revoca del finanziamento di euro 1.700.000,00 concesso per l'intervento ID MO_5, Comune di Modena, Via Bergamo 2, CUP D92C21004420001;

CONSIDERATO che le sopracitate economie sono riallocate mediante lo scorrimento della graduatoria degli interventi presenti nell'allegato "B" assegnando l'importo di euro 1.700.000,00 per la realizzazione di uno stralcio dell'intervento ID RE_11 nel Comune di Guastalla, Via Dalla Chiesa n. 2-4-6, CUP H89J21016190006, per la realizzazione di 22 alloggi, a fronte dell'originario importo di euro 2.053.196,40 per 40 alloggi;

ACQUISITA la formale intesa in data 19 maggio 2025, prot. 1507, con la quale il Dipartimento Casa Italia non ha rilevato motivi ostativi alla proposta di riallocazione formulata dalla Regione Emilia-Romagna (**All. 3**);

RITENUTO di dover integrare e/o rettificare gli elenchi di cui agli allegati A e B già rimodulati con decreto direttoriale 273 del 30 novembre 2023, fermo restando il finanziamento assegnato;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Modifica al Piano degli interventi)

1. È approvata la modifica al Piano degli interventi di cui agli allegati A e B del decreto direttoriale 30 marzo 2022 n. 52 richiesta dalla Regione Emilia-Romagna, fermo restando il finanziamento statale assegnato pari ad euro 123.813.471,53.
2. In ogni caso, dal presente decreto non possono derivare a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti oneri ulteriori rispetto a quanto già assegnato e ripartito ai sensi della Tabella A del DPCM 15 settembre 2021.

Eventuali ulteriori e maggiori oneri sono a carico della Regione Emilia-Romagna e/o dei soggetti attuatori.

ARTICOLO 2
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la prevista registrazione.

Dott.ssa Barbara Acreman

Il dirigente: arch. Daniela Versino

PNC_Emil-Romagna_decreto Rimodulazione